



## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 31 Luglio 2018

Prot. 135/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
Prof. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell'Interno  
On. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Ministro per lo Sviluppo Economico  
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
Sen. Giulia BONGIORNO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno  
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione  
Senato della Repubblica  
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione  
Camera dei Deputati  
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1<sup>a</sup> Commissione  
Camera dei Deputati  
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato  
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile  
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco  
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 e inquadramento penalizzante del personale che attualmente riveste la qualifica di Capo Reparto Esperto e Capo Reparto e mancato riconoscimento della anzianità per il personale attualmente con qualifica di Capo Squadra Esperto. Richiesta sanatorie con ruoli ad esaurimento e salvaguardia personale fuori sede.**

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto del Governo n. 36), ed in particolare riferimento all' art. 2 (che modifica il D.Lgs n. 217/05 inerente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ove alla **Sezione III** (articolo 10) regola il "nuovo" ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, composto dalle seguenti 3 qualifiche:

- a) capo squadra;**
- b) capo squadra esperto;**
- c) capo reparto.**

Nel testo finora vigente, le qualifiche sono invece *quattro*, figurando quella ulteriore di "capo reparto esperto". Tale qualifica viene però soppressa dallo schema.

La **promozione a capo reparto** è oggetto dell'**articolo 15**, che modifica la disciplina vigente.

L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene sinora *"nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale con almeno cinque anni di effettivo servizio quale capo squadra esperto"*.

La nuova previsione recata dallo schema di decreto in esame prevede invece un accesso *"a ruolo aperto e secondo l'ordine di ruolo"*, **senza concorso interno per titoli**.

Tale previsione ricalca quanto avviene nelle Forze di Polizia per la promozione alla omologa qualifica di sovrintendente capo.

Laddove la disciplina finora vigente (articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 217/05) prevede uno scatto convenzionale per i capi squadra esperti (al compimento di otto anni di servizio effettivo nella qualifica) e per i capi reparto esperti (al compimento di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica), l'**articolo 16** dello schema di decreto ora in esame attribuisce invece uno **scatto convenzionale ai soli capi reparto con cinque anni di servizio** effettivo nella qualifica.

L' **articolo 5 modifica il Titolo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005 e contiene le norme di inquadramento del personale nelle varie qualifiche, tra cui, al Capo I**, quel che qui interessa è l' articolo **246** (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto) e in particolare il comma 5 che riguarda il personale attualmente già "capo reparto esperto" che verrebbe inquadrato (leggasi retrocesso) alla qualifica di "capo reparto", seppur con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la "denominazione" (e non più la qualifica) di "esperto".

La retrocessione a danno dei Capi Reparto Esperti è confermata anche dalle funzioni, in quanto l' ordinamento vigente prevede che a tali qualifiche (e non per i Capi Reparto) può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato (art. 11, comma 4 del vigente D.Lgs n. 217/05). Nello schema di decreto ora in esame è invece previsto che agli attuali Capi Reparto e gli attuali Capi Reparto Esperti tutti inquadrati nella nuova unica qualifica di "Capo Reparto" può essere conferito l' incarico di responsabile di distaccamento, mettendo quindi tutti sullo stesso piano funzionale, ovvero, retrocedendo gli attuali Capi Reparto Esperti.

Ma vi è di più: nessuna salvaguardia è stata prevista per gli attuali Capi Reparto e Capi Reparto Esperti (tutti sinora promossi con procedura concorsuale) che verranno messi sullo stesso piano dei futuri Capi Reparto promossi invece in futuro a ruolo aperto.

Ed inoltre, nessuna salvaguardia è stata prevista per gli attuali Capi Reparto e Capi Reparto Esperti che a seguito di concorso interno (vigente procedura) sono stati costretti a prendere servizio *"nei limiti dei posti disponibili"* in comandi diversi da quelli di residenza e sono ancora in attesa di riavvicinarsi a casa. Costoro, senza una norma di salvaguardia, si troverebbero pendolari a vita pur essendo più anziani dei Capo Reparto di nuova nomina neo promossi (nella sede ove prestano servizio) in quanto lo schema di decreto in esame prevede la promozione a ruolo aperto sul posto, ovvero nel comando di appartenenza così saturando la pianta organica provinciale e impedendo al personale Capo Reparto fuori sede di rientrare nella sede di residenza.

Occorre quindi prevedere almeno 2 sanatorie a salvaguardia dei Capi Reparto e Capi Reparto Esperti che altrimenti verrebbero penalizzati dalla riforma:

**La prima sanatoria** riguarda la necessità di differenziare in carriera coloro che sono già oggi Capi Reparto e Capi Reparto per procedura concorsuale rispetto da coloro che lo diventeranno in futuro "a ruolo aperto". E ciò va fatto **istituendo un "ruolo ispettori ad esaurimento"** composto dalla unica qualifica di Ispettore ad esaurimento ove inquadrare tale personale **secondo lo stesso criterio adottato nel 1995 per la Polizia di Stato in occasione del D.Lgs n. 197 - riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, che all' art. 15, ha previsto quanto segue: "1.Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è**

**istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.** - 2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo. - 3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento. - 4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianità maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto. - 5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori. - 6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d). - 7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica”.

Se è stato fatto in Polizia oltre 20 anni fa ci pare il minimo che dopo tutti questi anni lo si faccia anche per salvaguardare le omologhe qualifiche dei Vigili del Fuoco ( prima di sperperare soldi in assurde previsioni contenute nell' AG n. 36, a partire dalla insensata istituzione della dirigenza amministrativa ).

Per quanto riguarda il personale Capo Reparto Esperto attualmente in servizio, si tratta di poco meno di 1400 unità destinate quasi tutte al pensionamento nel giro di 5/6 pertanto la sanatoria è di limitato impatto economico.

**Tale sanatoria consente anche risolvere la penalizzazione che all' art. 246, comma 8 dello schema di decreto in esame colpisce “solo” il personale attualmente Capo Squadra Esperto anche al quale, come a tutte le restanti qualifiche , si dovrà quindi applicare la seguente previsione “il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, (aggiungere 3 – capi squadra esperti ) e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento”.**

Senza la sanatoria da noi richiesta tale previsione non si può applicare in quanto il personale Capo Squadra Esperto supererebbe il personale Capo Reparto promosso per concorso e quindi resterebbe una grave discriminazione a danno dei Capi Squadra Esperti.

**L' altra sanatoria deve riguardare il personale Capo Squadra, Capo Squadra Esperto, Capo Reparto e Capo Reparto Esperto ancora fuori sede** che deve essere messo in condizione di poter rientrare al comando di residenza senza vedersi saturare l' organico dai nuovi Capi Reparto inquadrati “a ruolo aperto”.

Le stesse problematiche si riscontrano anche nell' inquadramento delle medesime qualifiche del **personale specialista** per il quale si chiede di applicare quindi le medesime sanatorie.

Con riserva di fornire ulteriori osservazioni in merito all' Ag n. 36 in relazione ad altre figure professionali e carriere, porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi  
firma digitale

